

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Procedure concorsuali

Nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.23-1/ /2024 R.G., riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Enrico Quaranta	Presidente rel.
dott.ssa Valeria Castaldo	Giudice
dott.ssa Marta Sodano	Giudice

Sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 9.4.24 ed all'esito della camera di consiglio del 23.4.24;

letti gli atti del procedimento promosso da:

Comune di San Cipriano d'Aversa (CE), in persona del suo Sindaco pro tempore,
, nato a
, autorizzato a stare in giudizio con Delibera

,

ricorrente

nei confronti del:



Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione,
Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. _____ con sede
legale in _____, in persona del
C.F. _____ Soggetto Liquidatore p.t.,
giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. _____

_____ con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede
legale del Consorzio

resistente

vista la rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, con
istanza depositata il 20/3/24 dal ricorrente;

rilevato che l'art. 43 CCII, al comma 1, prevede espressamente che in caso di
rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 CCII il procedimento si estingue, fatta salva
la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per
l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che il successivo comma 2 dispone che sull'estinzione il tribunale provvede
con decreto e nel dichiarare l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato
causa alle spese;

rilevato, per altro, che ai sensi dell'art. 38, c. 2, CCII l'autorità giudiziaria che rileva
l'insolvenza, la segnala al pubblico ministero per l'eventuale attivazione dei poteri
di cui all'art. 37, c. 3, CCII;

ritenuto che tale segnalazione presupponga uno scrutinio del Tribunale adito sia
quanto al requisito soggettivo di cui all'art. 1 CCII, sia quanto al presupposto
oggettivo dell'insolvenza, declinato dall'art. 2, co. 1, lett. b) CCII;

considerato sul punto ed in ragione delle caratteristiche proprie del Consorzio
convenuto:

- a) che il Consorzio tra comuni rappresenta una figura soggettiva prevista dall'art. 25, L. n. 267/2000, che attribuisce all'ente una funzione imprenditoriale, come strumento degli enti locali per la gestione di servizi pubblici di interesse sovra comunale;
- b) che la giurisprudenza ritiene che il Consorzio tra comuni sia assimilabile all'Azienda speciale, con applicazione delle norme relative a quest'ultima in quanto compatibili (come del resto prevedeva testualmente l'art. 25, L. n. 142/1990 che richiamava l'art. 23 (aziende speciali) in quanto compatibile
- c) che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui il consorzio D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 31, è una particolare forma associativa prevista dalla legge, avente natura di ente pubblico, "per la gestione associata di uno o più servizi" nonchè "per l'esercizio associato di funzioni", essendo preordinato alla realizzazione di un servizio o di una funzione pubblica tale da assicurare, date



le circostanze del caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, maggiore affidamento di riuscita rispetto ad una gestione diretta lasciata alle amministrazioni singolarmente (così Cass. civ. n. 23884/2022; TAR Piemonte, Sez. II, Sentenza n. 2388 del 13 maggio 2010);

- d) in particolare che la giurisprudenza amministrativa considera il Consorzio di enti locali un ente pubblico strumentale di questi ultimi, al quale possono aderire anche altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2001, art. 31, comma 1. (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, Sentenza n. 890 del 10 giugno 2021);
- e) che la stessa giurisprudenza contabile ha precisato che il Consorzio di servizi è finalizzato "alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e non" e costituisce, in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 31, 113 bis e 114, "una delle possibili forme associative (alla pari di Convenzioni e Unioni), per la cui disciplina il legislatore richiama, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali" (Delibera n.9/SEZAUT/2015/QMIG);

rilevato - una volta premesso il riconoscimento della natura di enti pubblici dei Consorzi di comuni sul presupposto della natura formale dell'ente – che il codice della crisi, all'art. 1 (Ambito di applicazione), comma 1, esclude dall'orbita della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo proprio tali enti, del resto come già accadeva con il fallimento;

ritenuto, pertanto, che l'esclusione così disposta prescinda dalla collocazione dell'ente pubblico tra quelli economici o non economici, rimanendo assorbente la qualifica soggettiva di appartenenza al novero più generale degli enti di natura pubblica;

rilevato, quanto al Consorzio convenuto:

- 1) che esso - nelle more della costituzione delle Società provinciali, di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 – vedeva la propria nascita coattiva per effetto dello scioglimento di ex consorzi obbligatori: NA1; NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3;CE4 ed era, come è, destinato alle attività necessarie per la gestione associata, integrata ed unitaria, del servizio pubblico della raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, al fine di operare in regime di esclusività e non di libera concorrenza, in base a tariffe approvate dagli Enti (Comuni e Province) e riscosse mediante ruoli;
- 2) che la sua istituzione nello specifico è avvenuta ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D. L. 23 maggio 2008, n.90, convertito nella legge 14 luglio 2008 n.123, a seguito del decreto n. 9 del 24.07.2008 del Gestore del C.U.B. che, in attuazione del suddetto decreto-legge e delle Ordinanze p.c.m. 3686 del 1 luglio e 6393 del 16 luglio 2008, ha azzerato gli organi sociali di tutti i consorzi confluiti nel C.U.B.;
- 3) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del proprio statuto il C.U.B.
 - (i) è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;



(ii) è disciplinato dalle norme del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, contenente il T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

4) che l'art. 6 dello Statuto stabilisce, altresì, che *"Il consorzio è dotato di un patrimonio costituito: a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante; b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale; c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al Consorzio Unico, in seguito alla definizione dei rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il Consorzio Unico. La proprietà dei citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti; e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente; f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi; g. da ogni diritto che venga devoluto al consorzio o acquisito dallo stesso; h. dalle proprietà e capitali del consorzio"*;

5) che l'art. 23 stabilisce che il Consorzio

(iii) informa la propria attività a *"criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell'economicità"* come quelli a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost.;

(iv) ha l'obbligo del pareggio di bilancio preventivo da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

(v) eroga servizi a costi non economici;

(vi) anche in ragione del finanziamento dello Stato e di altri enti pubblici per lo svolgimento delle relative attività, esso per giurisprudenza costante amministrativa non opera secondo un rigido e rigoroso criterio di economicità;

ritenuto, in definitiva, che in virtù della disciplina istitutiva, della sua natura formale, della sua composizione, dei criteri informativi la relativa attività e dei fini perseguiti, il Consorzio rivesta sicura natura di **ente pubblico**, a prescindere dalla copiosa giurisprudenza Costituzionale, di legittimità e di merito richiamata per affermarne anche la natura specifica di ente pubblico non economico;

ritenuto, quindi, che per effetto della conclusione che precede non debba procedersi alla segnalazione di cui all'art. 38, co. 2, CCII al P.M. sede, versando in ipotesi in cui – pur sussistendo un'apparente situazione d'insolvenza del soggetto resistente – il Consorzio non potrebbe essere sottoposto al liquidazione giudiziale per difetto del requisito soggettivo di cui in premessa;

considerato che in ragione della sola parziale fondatezza delle difese del convenuto – tutta tesa a suffragare la sua natura di ente pubblico non economico, in maniera invero superflua per l'appartenenza relativa e dirimente al più ampio genus degli enti pubblici - sussistono ragioni di rito per l'integrale compensazione delle spese di lite;

letti gli artt. 40 e 43 CCII

P.Q.M.



Dichiara l'estinzione della domanda.

Dichiara compensate le spese di lite.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese ai fini della relativa iscrizione.

Santa Maria Capua Vetere, 23/4 /2024 .

Il Presidente

dott. Enrico Quaranta

